



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**
Sezione staccata di Latina

IL PRESIDENTE

Latina, 20 febbraio 2019

- Ai sig.ri Magistrati della Sezione;
- Al Segretario Generale;
- Agli Uffici di Segreteria

Circolare n. 3 / 2019

OGGETTO: Liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore delle parti processuali ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Il tema della competenza per la liquidazione di onorari e spese dei difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio appare alquanto controverso.

Alcuni tribunali amministrativi procedono a mezzo decreto monocratico, adottato dal presidente del tribunale o da un magistrato delegato, mentre altri dispongono la liquidazione con provvedimento collegiale.

Ulteriori problemi riguardano l'individuazione della fase processuale in cui dar corso al provvedimento liquidatorio, il rito, le modalità e i limiti della liquidazione.

Con la presente nota circolare s'intende fornire ai magistrati della Sezione e agli Uffici di Segreteria un contributo di lettura della normativa in vigore.

COMPETENZA – La normativa base di riferimento può invenirsi nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il cui art. 74, comma 2, ammette al patrocinio a spese dello Stato, nei processi diversi da quello penale, il cittadino non abiente le cui ragioni risultino non manifestamente infondate. Ad esso l'art. 119 equipara lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, l'apolide e gli enti o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. L'art. 142 ammette al beneficio anche lo straniero che impugna il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale (con parere dell'Ufficio Studi le norme sono state ritenute estensibili allo straniero che impugna il diniego di permesso di soggiorno o di emersione del lavoro irregolare).

Per quanto riguarda il tipo di provvedimento per la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore e l'organo competente, l'art. 83, comma 1, stabilisce che essa

avviene a cura dell'autorità giudiziaria con decreto di pagamento. Il comma 2 della norma stabilisce che la liquidazione è effettuata dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.

Dalle disposizioni possono trarsi le conclusioni, favorite dalla lettera normativa, che: a) la liquidazione può riguardare anche solo una fase o un grado del giudizio; b) la disposizione secondo cui essa ha luogo "comunque" al momento della cessazione dell'incarico del difensore ha valore sussidiario, nelle ipotesi - la maggioranza dei casi, nella pratica processuale - in cui essa non sia stata già compiuta nelle singole fasi o nei singoli gradi del giudizio; c) giudice competente è "l'autorità giudiziaria che ha proceduto". Riguardo a quest'ultima il testo non fornisce ulteriori indicazioni; pertanto si può ritenere che la scelta tra l'organo monocratico e il collegio ai fini della competenza per la liquidazione di onorari e spese del gratuito patrocinio deve far riferimento al giudicante che ha concluso la fase o il grado per cui occorre provvedere. Giudice competente, dunque, è quello - monocratico o collegiale - che ha definito la fase o il grado di giudizio cui inerisce la liquidazione.

Benché, secondo i noti principi che individuano il giudice naturale, l'organo giudicante non s'identifichi con le persone che lo compongono, si ravvisa l'opportunità che, ove possibile, alla liquidazione provvedano gli stessi magistrati che, in funzione di giudice monocratico o membri del collegio, abbiano definito la fase o il grado di giudizio per cui si debba provvedere.

Alcune pronunce del Consiglio di Stato hanno ritenuto che anche per la fase cautelare in appello il giudice di primo grado sia competente alla liquidazione di onorari e spese del gratuito patrocinio (Cons.St., IV, 6 novembre 2012 n. 5626, ord.).

A norma del comma 3 *bis* dell'art. 83 cit., introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n. 208, art. 1, comma 783), il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. La mancanza di una richiesta di pagamento anteriore al provvedimento conclusivo della fase processuale (o del grado di giudizio, se la richiesta è effettuata nella fase conclusiva) non comporta tuttavia decadenza (cfr. l'approfondimento normativo n. 1469 del 9.3.2016 dell'Ufficio Studi).

MODALITÀ E LIMITI - L'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 detta i criteri di liquidazione. Secondo la norma la liquidazione di onorari e spese del gratuito patrocinio è definita con decreto osservando la tariffa professionale, in modo che non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto dell'impegno professionale e in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il suddetto articolo fissa, dunque, il limite massimo della liquidazione, identificandolo nei valori medi della tariffa professionale, nonché i moduli della stessa come riconosciuti nell'impegno professionale profuso dal difensore - oggettivamente riscontrabile - e nell'incidenza degli atti assunti sulla posizione processuale dell'assistito.

Ai sensi dell'art. 130 i compensi del difensore come sopra definiti sono ridotti della metà. La riduzione costituisce la regola (Cons.St., V, 31 ottobre 2012 n. 5548, decr.).

Nel caso in cui il difensore sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale (art. 82 cit., comma 2).

Per quanto concerne i minimi, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che pur essendo consentito liquidare somme inferiori ai minimi tariffari occorre tener conto del principio posto dall'art. 2233, comma 2, del codice civile, secondo cui la misura del compenso degli avvocati deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (Cass.civ., VI, 21 gennaio 2019 n. 1522). La pronuncia afferma altresì che la liquidazione di somme inferiori ai valori medi deve essere sufficientemente motivata in caso di scostamento apprezzabile da essi.

Si applicano i parametri previsti per le professioni legali dal D.M. 20.7.2012 n. 140, concernente il regolamento per la liquidazione da parte di organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia (Cons.St., V, 27 gennaio 2014 n. 401), definiti a termini del D.M. 10.3.2014 n. 55.

RITO – Per quanto concerne il rito applicabile, per logica consequenziale rapportata alla regola della connessione - tramite l'organo giudicante - tra il decreto di pagamento e il giudizio o la fase processuale cui esso è riferito (ex art. 83 cit.), si può ritenere che debba essere assunto il medesimo rito adottato per il provvedimento conclusivo della stessa fase o dello stesso grado di giudizio. La domanda di liquidazione di onorari e spese del gratuito patrocinio sarà trattata, dunque, in udienza pubblica o camerale, oppure in sede monocratica, secondo il rito adottato per il provvedimento conclusivo.

In caso di contestazione della mancata liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali (pari al 15% del compenso ex art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014), la Cassazione ritiene si possa far ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, trattandosi di una componente delle spese generali, la cui misura è predeterminata dalla legge (Cass.civ., III, n. 18158/2013).

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Vinciguerra)